

# COMUNE DI PESCASSEROLI

## STATUTO

(Adeguamento statuto approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30.3.1994).

### Art.1

#### Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Pescasseroli è Ente locale autonomo.
2. Esso rappresenta l'intera popolazione che vive nel suo territorio, ne cura unitariamente gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico, tutela la vita e la famiglia in ogni suo aspetto e manifestazione, garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alle attività amministrative, afferma condizioni di pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto della natura e tutela dell'ambiente e del paesaggio, determina l'assetto e l'utilizzazione del territorio.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare con l'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, con la Comunità Montana e con i Comuni dello stesso comprensorio, con le associazioni e le istituzioni locali, in piena libertà e salvaguardando comunque le sue prerogative e attribuzioni garantite dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dalla Regione Abruzzo e dal presente Statuto.
4. Il Comune promuove l'evoluzione socio-economica del territorio; facendo leva sulle risorse esistenti di cui cura la salvaguardia e l'appropriato impiego per le finalità di sviluppo.
5. In particolare, il Comune favorisce le attività di produzione e di servizio facendo ricorso alla programmazione ed alle pianificazioni di attuazione degli strumenti generali.
6. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comune si avvale anche della Camera di Commercio, quale ente preposto alla rappresentanza unitaria degli interessi economici locali e partecipa alle iniziative assunte da altri enti, istituzionali e locali, che riguardino lo sviluppo del proprio territorio.

### Art.2

1. Il Comune ha il proprio gonfalone e il proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso. Il gonfalone è di colore azzurro e lo stemma rappresenta l'Apostolo Paolo con il braccio destro levato in alto e la sinistra che regge il Vangelo e la spada.
2. Lo stemma ed il Gonfalone vennero adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 28.11.1958 e concessi con D.P.C.M. del 9.12.1958.

### Art.3

#### Gli Organi Elettivi del Comune

1. Gli organi elettivi del Comune sono:
  - a) il Consiglio Comunale;
  - b) la Giunta Comunale;
  - c) il Sindaco.

Il Consiglio Comunale ed il sindaco sono organi elettivi.  
La Giunta è nominata dal Sindaco.

## **Art.4**

### **Il Consiglio Comunale – Elezioni**

L'elezione del Consiglio Comunale si effettua col sistema maggioritario contestualmente al Sindaco che lo presiede.

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nessuno dei due sessi nelle liste dei candidati può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Il Consiglio Comunale si compone di dodici membri più il Sindaco che lo presiede e dura in carica quattro anni, e in ogni caso resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo l'indizio ne dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

## **Art.5**

### **Competenze del Consiglio Comunale**

**1.** Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

**2.** La competenza del Consiglio Comunale è relativa ed esclusiva ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmati che, i piani finanziari i programmi ed i progetti di opere pubbliche, il bilancio pluriennale ed annuale e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la: partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forni tura di beni e servizi a

carattere

continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che

non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o

di altri

funzionari.

3. Sono infine di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge 142/1990, sia emanate con leggi ed essa successive.

## **Art.6**

### **Sedute del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di previsione;

b) per l'approvazione del bilancio consuntivo.

2. Tutte le altre sedute si considerano straordinarie.

## **Art.7**

### **Convocazione del Consiglio**

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza delle sedute ordinarie, almeno 3 giorni liberi prima negli altri casi.

2. La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso sia consegnato 24 ore prima dell'adunanza; ma in questo caso se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione è rinviata al giorno seguente.

4. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. Tuttavia dell'avvenuta convocazione gli viene data comunicazione con telegramma.

5. L'elenco degli oggetti da trattare dal Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere affisso nell'albo pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

6. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri; per la seconda convocazione, che avverrà in altro giorno, le deliberazioni sono valide se intervengono almeno 4 consiglieri.

7. La presidenza viene assunta, in mancanza del Sindaco o di un assessore, dal consigliere anziano.

8. Qualora nella seconda convocazione siano inseriti oggetti che non erano inseriti nell'ordine del giorno di prima convocazione, questi non possono essere posti in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

9. Se 1/5 dei consiglieri ne faccia richiesta per iscritto, il Sindaco deve convocare il Consiglio entro un termine non superiore ai 20 giorni inserendo nell'ordine del giorno le questioni indicate nella richiesta.

## **Art.8**

### **Gruppi Consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e per lo svolgimento delle loro attività possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente.
2. Ogni gruppo elegge il proprio capogruppo il cui nominativo viene comunicato al Sindaco.
3. I capi gruppo consiliari esprimono il loro parere al Sindaco in merito alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso aziende, istituzioni, società ed enti dipendenti o controllati dall'ente o di cui fa parte il Comune, effettuate dal Sindaco quando non abbia provveduto il Consiglio Comunale.
4. Ai capigruppo debbono essere comunicate le deliberazioni di Giunta di cui all'art. 21 comma 2 del presente statuto.

### **Art.9**

#### **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta al Consiglio.
2. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi stabiliti dal regolamento.
- 2 bis.** Il Sindaco e gli Assessori da esso delegato rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal regolamento consiliare.
- 2 ter.** Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagini sulle attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'ente.
4. Per l'espletamento del loro mandato hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni, società ed enti dipendenti dal Comune tutte le informazioni in loro possesso.
5. I consiglieri non sono vincolati da alcun mandato imperativo; nell'esercizio delle loro funzioni hanno piena libertà d'azione, d'opinione, d'espressione e di voto.
6. I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio a meno che non sussistano gravi e dimostrati motivi, dei quali deve essere portato a conoscenza il Consiglio, attraverso il Sindaco.
7. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni in cui siano in causa interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado.
- 7 bis.** Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 7 ter.** I Consiglieri hanno l'obbligo di eleggere domicilio nel Comune.
8. Ciascun consigliere risponde personalmente dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che avendone data motivata giustificazione non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare nel verbale il loro motivato dissenso e il voto contrario espresso per evitare gli atti dai quali è derivato il danno.
9. La responsabilità nei confronti degli amministratori si estingue in 5 anni e non si estende agli eredi.

### **Art.10**

#### **Decadenza e dimissioni dei consiglieri**

1. Si ha la decadenza dalla carica di consigliere:
  - a) per il verificarsi di uno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità contemplati dalla legge;
  - b) per l'assenza senza giustificato motivo, ad un'intera sessione ordinaria.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco che le includerà nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
4. Le dimissioni sono efficaci e irrevocabili dalla presentazione.
5. Il seggio di Consigliere che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla ratifica di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio della funzione del Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione secondo il comma precedente.

#### **Art.11**

### **Nomina dei Rappresentanti del Comune**

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere fatte entro 45 giorni dall'insediamento o dal verificarsi della vacanza.

#### **L'art. 12 è soppresso.**

(Adeguamento statuto approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30.3.1994).

#### **Art.13**

### **Scioglimento del Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione e per gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) per dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri, non essendo più possibile la surrogazione;
- c) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, o decadenza o decesso del Sindaco;
- d) per mozioni di sfiducia contro il Sindaco approvata dal Consiglio Comunale;
- e) quando non sia approvato nei termini il Bilancio.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario che esercita le attribuzioni conferitegli col decreto stesso.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare fino alla nomina dei successivi gli incarichi esterni loro attribuiti.

#### **Art.14**

### **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel suo interno commissioni consiliari permanenti e speciali.
2. Esse sono costituite da 3 membri, 2 di maggioranza e 1 di minoranza.
3. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti che verranno trattati dal Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
4. Compito delle Commissioni speciali è l'esame relativo a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio.

5. Le commissioni riferiscono al Consiglio.
6. Il Consiglio nomina il Presidente della commissione cui spetta convocarla, presiederla e dirigerla.
7. Le commissioni sono convocate dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno.
8. Il Presidente deve convocare la commissione entro 5 giorni se ne fa richiesta motivata 2/3 dei componenti la commissione.
9. Le commissioni possono di propria iniziativa avvalersi dell'apporto di esperti e, su richiesta degli interessati, invitare ai lavori rappresentanti di organismi e associazioni per l'esame di specifici argomenti. In questo caso i rappresentanti dell'associazione o organismo hanno diritto di parola.
10. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

### **Art.15**

#### **Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta**

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale da lui presieduto.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta scegliendo li anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Al Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Assessore non può nel mandato successivo ulteriormente ricoprire la stessa carica.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione ai Consiglieri nella seduta successiva alla revoca.

### **Art.16**

#### **Composizione e convocazione della Giunta**

La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di due Assessori.

Essa è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori.

La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Il Sindaco deve convocare la Giunta entro 5 giorni se ne fa richiesta un Assessore. La richiesta deve essere motivata.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. La Giunta è validamente costituita quando insieme al Sindaco è presente un Assessore.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

### **Art.17**

#### **Competenze della Giunta**

1. La Giunta è organo esecutivo del Comune a competenza generale e come tale compie tutti gli atti d'amministrazione che, dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o al Segretario.

2. La Giunta svolge l'attività amministrativa secondo le decisioni adottate dal Consiglio e, in particolare, attua il bilancio rispettando le previsioni. Solo in casi di contingibilità e d'urgenza può effettuare variazioni di bilancio, presentando la deliberazione di storno alla

ratifica del Consiglio. Se non viene ratificata entro 60 giorni, la deliberazione decade.

**3.** La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività presentando, allegata al bilancio consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione svolta in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

**4.** Inoltre la Giunta:

- a) approva e propone al Consiglio lo schema di bilancio preventivo;
- b) formula programmi ed indirizzi generali da sottoporre al Consiglio;
- c) formula progetti e programmi di attuazione degli atti del Consiglio;
- d) redige e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto;
- e) fissa i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- f) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo economico interno della gestione;
- g) propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- h) decide sulle controversie di competenza funzionale tra organi gestionali dell'Ente.

### **Art.18**

#### **Decadenza degli Assessori**

I singoli Assessori possono decadere:

- a) per il verificarsi di uno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità contemplati dalla legge;
- b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
- c) per revoca del Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella seduta successiva alla revoca e comunica i sostituti da lui nominati.

### **Art.19**

#### **Deliberazioni degli Organi Collegiali**

**1.** Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

**2.** Tutte le deliberazioni sono assunte di norma con votazione palese. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione svolta dalla stessa.

**3.** Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

**4.** L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale. Nel caso che su un argomento della seduta sussista un interesse del Segretario, questi non partecipa alla discussione e alla votazioni; nel caso che sussista interesse del Segretario su tutti gli argomenti della seduta il Segretario è sostituito da un altro Segretario Comunale.

**5.** I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età tra i presenti.

**6.** Il componente dell'organo, direttamente interessato o che abbia interessati parenti o affini entro il quarto grado, deve astenersi dal prendere parte alla deliberazione.

### **Art.20**

#### **Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo 10 giorni dalla pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Nel caso indicato nel comma precedente le deliberazioni dichiarate urgenti debbono essere trasmesse all'organo di controllo entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

### **Art.21**

#### **Controllo preventivo di legittimità**

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Sono inoltre soggette al controllo preventivo le seguenti deliberazioni della Giunta:
  - a) le deliberazioni adottate in via d'urgenza relative alle variazioni di bilancio;
  - b) le deliberazioni della Giunta che il Consiglio Comunale di propria iniziativa dispone che siano avviate a controllo;
  - c) le deliberazioni che la stessa Giunta dispone di inviare al controllo;
  - d) le deliberazioni di competenza della Giunta sulle materie sotto indicate nei limiti delle illegittimità denunciate quando entro 10 giorni dall'affissione ne facciano richiesta motivandola 1/5 dei consiglieri:
    - 1) acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti;
    - 2) contributi, indennità, compensi, rimborsi o esenzioni agli amministratori, a dipendenti o a terzi;
    - 3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
  - e) tutte le deliberazioni della Giunta quando 1/ 5 dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziose di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio Comunale.

La richiesta deve pervenire al Comune entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio; nella richiesta debbono essere evidenziati i vizi che secondo i consiglieri rendono illegittimo l'atto.
3. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio le delibere di cui alla lettera d) sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Le delibere di cui al punto d-1) vanno altresì, negli stessi termini, comunicate al Prefetto.

### **Art.22**

#### **Elezione e posizione giuridica del Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto con voto universale e diretto dei cittadini contestualmente al Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, ne convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco quale rappresentante del Comune può stare in giudizio sia come attore che come convenuto.
4. Ha poteri di vigilanza, di indirizzo e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. Oltre alle competenze di legge, dal presente statuto e dai regolamenti sono assegnate al Sindaco attribuzioni di vigilanza, di amministrazione ed organizzative.

## **Art.23**

### **Il Vicesindaco**

Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina della Giunta e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco. Ove temporaneamente impedito le funzioni sono svolte dall'altro Assessore.

## **Art.24**

### **Attribuzioni amministrative del Sindaco**

#### **1. Il Sindaco:**

- a) ha la rappresentanza del Comune e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore e come convenuto;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente;
- c) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha potere di delega nei confronti degli assessori, e del Segretario comunale;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi con tutti gli Enti pubblici, dopo aver sentito la Giunta.
- h) può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropri;
- o) assegna, sentita la Giunta gli alloggi di edilizia economica e popolare;
- p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle altre entrate comunali;
- q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario comunale;
- r) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina gli orari di apertura:
  - 1) degli esercizi commerciali;
  - 2) dei servizi pubblici;
  - 3) degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) fa pervenire all'ufficio di segreteria le dimissioni;
- t) adotta provvedimenti disciplinari per il personale, non assegnati dal regolamento al Segretario Comunale;
- u) sentiti i capigruppo consiliari nomina i rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni ed altri enti dipendenti o controllati dal Comune quando non provveda il Consiglio Comunale entro i termini stabiliti.

## **Art.25**

### **Attribuzioni di vigilanza**

- 1.** Il Sindaco acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati.
- 2.** Promuove direttamente o avvalendosi del segretario indagini e verifiche sulla intera attività amministrativa.
- 3.** Può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, istituzioni e le società appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio.

4. Collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

5. Promuove ed assume iniziative perché uffici, servizi e gli altri enti in qualunque modo dipendenti o controllati dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### **Art.26**

### **Attribuzioni di Organizzazione**

1. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio e della Giunta. Quando ne è fatta richiesta da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio comunale non oltre 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo secondo la disciplina regolamentare.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare.

4. Propone argomenti da trattare.

#### **Art.27**

### **Il Sindaco Ufficiale di Governo**

1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri dello Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati. gli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

b) alla emanazione degli atti ed allo svolgimento delle funzioni a lui attribuite dalle leggi in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di sanità e di igiene pubblica e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto può interessare la sicurezza pubblica;

d) il Sindaco è organo locale di protezione civile. Egli provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per la esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persona determinata e questa non adempie, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'interessato.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo.

5. Ove il Sindaco non adempia ai compiti del presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

6. Altre funzioni di competenza statale possono affidarsi al Comune dalla legge che, nel caso, assicura le risorse finanziarie necessarie.

#### **Art.28**

### **Decadenza del Sindaco**

1. Il Sindaco è rimosso o decade nei casi stabiliti dalla legge.

2. La decadenza del Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

#### **Art.29**

### **Mozione di Sfiducia**

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di

sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art.30**

#### **Il Segretario Comunale**

1. L'attività gestionale del Comune è affidata al Segretario comunale che la esercita in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco da cui funzionalmente dipende
2. Quale organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi il Segretario comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio con l'obbligo della loro verbalizzazione.
3. Spettano al Segretario Comunale la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso a meno che non si ricada in uno dei casi contemplati dall'art 89 del T.U.L.C.P., in cui spetta al Segretario la rogazione dei contratti. Spetta al Segretario l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno e che la legge e il presente Statuto non riservino espressamente agli organi di Governo del Comune. Inoltre nel campo gestionale sono di competenza del Segretario:
  - a) l'ordinazione di beni e servizi, la liquidazione di spese e la liquidazione di compensi ed indennità al personale nei limiti di impegno adottati con deliberazione di Giunta.
4. Il Segretario esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta e con responsabilità di risultati.

### **Art.31**

#### **Competenze Consultive**

1. Il Segretario dà il parere sotto il profilo di legittimità e, in ordine alle sue competenze, il parere di regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di 'deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Il Segretario comunale, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni tecniche e giuridiche al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

### **Art.32**

#### **Attribuzioni di Sovrintendenza**

1. Il Segretario esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, i congedi, i permessi al personale e le prestazioni straordinarie preventivamente deliberate dalla Giunta.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con le modalità previste dagli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebito, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
5. Il Segretario fa parte della commissione disciplinare.

### **Art.33**

#### **Attribuzioni di Legalità e Garanzia**

##### **1. Il Segretario:**

- a) partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti stabiliti dalla legge;
- b) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
- c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni; d) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
- e) cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

### **Art.34**

#### **Responsabilità del Segretario**

1. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e della efficacia della gestione in relazione alla generale azione burocratica di coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi, nonché direttamente responsabile per le iniziative e i compiti a lui personalmente affidati.

### **Art.35**

#### **Organizzazione strutturale dei servizi**

1. Il Comune, tenuto conto delle sue dimensioni e delle esigenze funzionali e gestionali provvede con appositi regolamenti a disciplinare:
- a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
  - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti;
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.
3. Spetta alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. È riservato agli atti normativi dell'Ente la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici.
4. È istituita la commissione disciplinare composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale.
5. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

### **Art.36**

#### **Servizi Pubblici Locali**

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire:
- a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno svolgerlo in altro modo;
  - b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale per servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

### **Art.37** **Azienda Speciale**

1. Per la gestione dei servizi a rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali, enti strumentali del Comune forniti di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

2. Con la stessa maggioranza il Consiglio Comunale provvede alla nomina del consiglio di amministrazione, del suo presidente scelto tra cittadini che oltre ad avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali abbiano requisiti di professionalità e di provata capacità amministrativa e di provata moralità pubblica e privata.

3. Nella composizione devono essere rispettati i diritti della maggioranza e della minoranza.

4. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione come stabilito nello Statuto dell'azienda.

5. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede all'eventuale copertura dei costi sociali.

6. Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili, possono essere revocati per gravi e motivati atti.

7. Il regolamento aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

### **Art.38** **L'Istituzione**

1. L'Istituzione è un organismo dell'ente locale dotato di autonomia gestionale per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Organi dell'Istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore a cui compete la responsabilità gestionale.

3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono di competenza dell'ente locale, il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione.

4. L'Istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito delle leggi e dello statuto le istituzioni sono regolate da norme emanate sotto forma di regolamenti dall'ente locale.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

### **Art.39** **Le Associazioni**

1. Il Comune riconosce e promuove le libere forme associative che considera validi

strumenti per lo sviluppo civile, sociale ed economico dei soci e di tutta la collettività.

**2.** Il Comune vede con favore le organizzazioni culturali, del tempo libero e di volontariato e particolarmente quelle che si rivolgono e coinvolgono gli anziani e i disabili ed in genere alle fasce più deboli della popolazione.

**3.** Il Comune incoraggia la loro partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, dà loro facoltà di presentare memorie, documentazioni e osservazioni, le considera interlocutori privilegiati nella elaborazione e definizione di programmi e nella loro attuazione.

**4.** Il Comune concede alle associazioni, legalmente costituite, sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri aiuti finanziari e, per la loro attività, l'utilizzazione delle strutture pubbliche.

**5.** L'Ente subordina queste incentivazioni alla loro registrazione presso il Comune.

**6.** Le associazioni possono intervenire nella persona dei propri rappresentanti su invito o su loro richiesta alle sedute delle commissioni consiliari per trattare problemi specifici, il Presidente dell'associazione o suo delegato partecipa alla discussione.

#### **Art.40 Comitati**

**1.** Il Comune riconosce i comitati costituiti a norma del Codice Civile, in particolare quelli per i festeggiamenti religiosi e civili e concede loro contributi secondo le norme dello speciale regolamento.

#### **Art.41 Commissioni Comunali**

**1.** Il Comune prevede la costituzione delle commissioni comunali:

TURISMO E SPETTACOLO, ARTIGIANATO E COMMERCIO, AGRICOLTURA E FORESTE, AFFARI SOCIALI, CULTURA E TEMPO LIBERO.

**2.** Di esse oltre a membri del Consiglio comunale sono chiamati a far parte persone esterne competenti nelle materie proprie della commissione di appartenenza.

**3.** I componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta sentite le associazioni di categoria più rappresentative, i rappresentanti della minoranza sono nominati su proposta del capogruppo sentite le associazioni di categoria.

**4.** Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa tra i consiglieri comunali, il vice presidente tra i componenti esterni.

**5.** Compito delle commissioni è l'esame di problemi in materia di loro competenza e la formulazione di proposte da rimettere al Sindaco e per lui, a secondo i casi, alla Giunta o al Consiglio comunale.

**6.** Le proposte debbono essere oggetto di massima attenzione da parte del Comune.

**7.** La commissione è convocata dal suo presidente o da chi ne fa le veci per iscritto e con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Il Presidente deve convocare la commissione entro 5 giorni se ne fa richiesta motivata 1/3 dei componenti o su richiesta del Sindaco.

**8.** Le commissioni possono di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, invitare i rappresentanti di organismi o di associazioni per trattare specifici argomenti. I rappresentanti hanno diritto di parola.

**9.** Per l'esercizio delle loro funzioni le commissioni si servono delle strutture pubbliche.

**10.** Tra le Commissioni indicate nel presente articolo e quelle consiliari dell'art. 14 non esiste nessun rapporto.

**11.** Le Commissioni di cui all'art. 14 hanno, come dice l'articolo stesso una funzione consultiva nei confronti del Consiglio e preparatoria degli atti che il Consiglio Comunale dovrà prendere.

**12.** Le Commissioni comunali di cui al presente articolo hanno una funzione propositiva nei confronti del Consiglio e appartengono agli organi di partecipazione della popolazione alla vita amministrativa del Comune.

## **Art.42**

### **Accesso agli atti ed ai Documenti Amministrativi**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione degli atti riservati.
2. Si considerano riservati gli atti qualificati tali per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, secondo quanto stabilito in materia dal Regolamento.
3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e fatta per iscritto all' Amministrazione.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di documenti. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo. Sono salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di riserva e visura.
5. L'Amministrazione individua le categorie di documenti da essa formati o rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della legge 241/1990 e debbono essere motivati.

## **Art.43**

### **Diritto all'Informazione**

1. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, dei progetti e provvedimenti che in qualunque modo li riguardino e su eventuali deficienze di documentazione.
2. A tale scopo la pubblica amministrazione per facilitare quanto indicato in questo articolo e nei precedenti prevede l'attivazione di strumenti ed uffici cui i cittadini potranno rivolgersi.
3. La pubblica amministrazione semplificherà l'eventuale modulistica necessaria per la richiesta di informazioni, per rivolgere domande o presentare reclami.
4. Il regolamento disciplinerà la materia riguardante il diritto d'accesso e il diritto all'informazione.

## **Art.44**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Per tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che incidono sui diritti soggettivi, la pubblica amministrazione dispone la consultazione degli interessati.
2. Se non esistono ragioni di impedimento derivanti dall'urgenza del provvedimento, la pubblica amministrazione comunica per iscritto ai soggetti, di cui al primo comma, l'avvio del procedimento di formazione dell'atto, indicando:
  - a) l'oggetto del provvedimento;
  - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c) l'ufficio in cui si può prendere visione dell'atto
3. Qualora dallo stesso provvedimento può derivare un pregiudizio ad altri soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire anche a loro notizia dell'avvio del procedimento.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
  - b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto dei provvedimenti.
5. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate l'Amministrazione, senza pregiudizio di diritti di terzi, e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
6. Gli accordi, a pena di nullità, debbono essere stipulati per iscritto.
7. Il regolamento disciplinerà più dettagliatamente la materia.

## **Art.45**

### **Petizioni -Istanze Proposte e Interrogazioni**

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgere alla Pubblica Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le richieste debbono essere fatte per iscritto e presentate alla segreteria del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.
3. Le istanze, le proposte e le petizioni sono rimesse agli organi competenti per materia che dovranno esprimere il parere sulla questione entro trenta giorni.
4. Il Sindaco entro quindici giorni successivi al parere dell'organo competente comunicherà per iscritto agli interessati l'esito della richiesta e nel caso di riscontro positivo vengono indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su fatti specifici per sapere come essi si siano svolti e quali provvedimenti si siano presi o si intendono prendere. Possono, altresì, chiedere la posizione giuridica di situazioni di interesse generale.
6. Per la modalità di presentazione e di tempo vale quanto detto nei primi tre commi del presente articolo.

## **Art.46**

### **Forum -Riunioni di Cittadini**

1. Il Comune promuove quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolo e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e interessi collettivi.
2. I forum possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite nell'ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati comunque alla presenza dei competenti rappresentanti dell'Amministrazione anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini, nella quale richiesta debbono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

## **Art.47**

### **Consultazioni con la Popolazione**

1. Il Consiglio Comunale che, nelle materie di esclusiva competenza comunale, intende prendere iniziative per la realizzazione di opere o organizzazione di servizi considerati di interesse generale, può attivare delle consultazioni con gli elettori al fine di ottenere, con l'apporto dei cittadini, una migliore realizzazione dell'iniziativa.
2. La consultazione può assumere la forma di ricerche o sondaggi di opinioni, del referendum consultivo o può svolgersi in una assemblea presieduta dal Sindaco e da un suo delegato, presenti gli assessori e i consiglieri.
3. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte espresse nella consultazione formeranno oggetto di attenzione da parte della Pubblica Amministrazione.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Della consultazione sarà data preventiva e chiara informazione.

6. I risultati della consultazione saranno adeguatamente pubblicizzati.

#### **Art.48** **Referendum Consultivi**

1. Lo statuto prevede referendum consultivi su materie di esclusiva competenza locale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco con deliberazione del Consiglio Comunale se ne fanno richiesta almeno sette consiglieri comunali e su richiesta di almeno un terzo dei cittadini elettori. La firma dei richiedenti va autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale o da un funzionario competente. Una apposita commissione istituita dal Consiglio comunale e disciplinata dal regolamento, verificherà la regolarità e l'ammissibilità del referendum.
3. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito referendario, delibera gli atti per l'attuazione del risultato della consultazione.
4. Qualora l'Amministrazione non ritiene di attenersi al risultato referendario, deve farlo con una apposita e motivata deliberazione del Consiglio comunale presa a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il referendum non è valido se non vi ha preso parte oltre il 50% degli elettori.
6. Non è ammesso il referendum:
  - a) sui tributi locali e tariffe;
  - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - c) sulla disciplina dello stato giuridico e sulle assunzioni del personale.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.

#### **Art.49** **Il Difensore Civico**

1. È istituito il Difensore civico, eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, scelto tra persone che oltre ad avere i requisiti per l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale, dimostrino di possedere particolari competenze giuridico - amministrative e provata autorità e integrità morale, che non siano dipendenti o non abbiano parenti e affini entro il quarto grado dipendenti della stessa amministrazione e di enti, istituzioni e società in qualunque modo controllate dal Comune, inoltre non possono essere eletti: parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, della Comunità Montana e della Unità Locale Socio Sanitaria.
2. Il Difensore civico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Il Difensore civico:
  - a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell' Amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;
  - b) attua interventi finalizzati a rimuovere ostacoli di qualunque natura che limitino l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini;
  - c) favorisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini gli incontri fra cittadini singoli o associati e i responsabili dell' Amministrazione;
  - d) riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio comunale.
4. Il Difensore civico per l'adempimento del suo mandato ha libero accesso a tutti gli uffici comunali e a tutti gli atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. L'incarico di Difensore civico comporta una indennità che verrà determinata dal Consiglio comunale.
6. Il Comune provvede a dotare il Difensore civico di personale e di un ufficio che sia facilmente accessibile al pubblico sia dal punto di vista della sede sia dal punto di vista dell'orario.
7. Il Difensore civico decade per il verificarsi di uno dei casi di incompatibilità sopra indicati.
8. Il Difensore civico è revocabile per gravi inadempienze nell'esercizio del suo mandato.
9. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il

Difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

## **Art.50** **La Finanza locale**

1. In base ai principi enunciati dall'art. 54 L. 142/90 lo Stato riconosce ai Comuni, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, inoltre con l'adeguamento della legislazione tributaria vigente alla nuova realtà delle autonomie locali, lo Stato assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Per cui la finanza locale risulta costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali e regionali;
  - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - f) risorse per investimenti;
  - g) altre entrate.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della collettività sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene ad essere integrata anche la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Qualora lo Stato o la Regione prevedono per legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinano prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

## **Art.51** **Bilancio e Gestione del Bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
2. La Giunta sottopone al Consiglio il disegno del bilancio di previsione, che il Consiglio stesso approverà entro il 31 ottobre. Nella redazione e predisposizione del bilancio la Giunta deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario corredandolo, in forma di allegati, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Attenendosi ai principi della chiarezza e della specificità, la Giunta redigerà il bilancio e gli allegati in modo da consentirne la lettura dettagliata e intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
4. La Giunta attua il bilancio come approvato.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio finanziario, a pena di nullità dell'atto.
6. Verificandosi in corso di esercizio diminuzioni del gettito delle entrate o sopravvenienze passive che esauriscono le dotazioni dei capitoli di spesa, la Giunta deve riferirne immediatamente al Consiglio, avanzando proposte idonee a salvaguardare l'equilibrio della gestione del bilancio.
7. Nei casi di contingibilità e d'urgenza la Giunta può effettuare variazioni di bilancio, presentando subito la deliberazione di storno alla ratifica del Consiglio. Se la ratifica non avviene entro 60 giorni, decade.
8. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività allegando al conto consuntivo, una relazione illustrativa che esprime valutazioni di efficacia in merito ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **Art.52**

### **Revisore dei Conti**

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri elegge il revisore dei conti scelto tra:
  - a) gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti;
  - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
  - c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2. Il revisore dei conti dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una volta sola, non è revocabile se non per gravi inadempienze.
3. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune.
4. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. Il revisore dei conti in conformità allo statuto ed ai regolamenti svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente;
  - c) accerta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare al conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione.
6. Il revisore dei conti è responsabile della verità delle sue affermazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
7. Il revisore dei conti verrà retribuito secondo le deliberazioni e le tariffe fissate dalla legge.

## **Art.53**

### **Controlli Interni**

1. Per definire in maniera più compiuta un complesso sistema di controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni d'efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, deve cioè costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## **Art.54**

### **Deliberazione a contrarre e scelta del contraente**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta, a seconda i casi, da una deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2. Come stabiliscono le norme dello Stato i contratti del Comune in materia di alienazione, acquisti, somministrazioni e appalti d'opera devono essere preceduti da pubblici incanti e da licitazioni private.
3. Si ricorre alla trattativa privata solo nei casi espressamente indicati dalla legge.

4. Per i lavori che implicino particolare competenza o mezzi di esecuzione speciali può essere seguita la procedura dell'appaltoconcorso.

### **Art.55**

#### **Forme di cooperazione tra Enti pubblici**

1. Lo statuto prevede rapporti di collaborazione con Comuni, Provincia e Regione, tali rapporti possono assumere la forma di:

CONVENZIONI, CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMI

a) la convenzione: è stipulata con uno o più Comuni per il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni ovvero per l'esecuzione di opere e la loro gestione, la realizzazione di iniziative e programmi. La convenzione, con gli obblighi reciproci è approvata dal Consiglio comunale di ciascun ente partecipante a maggioranza assoluta dai suoi componenti. Alla convenzione può partecipare anche la Provincia.

b) il consorzio: ente fornito di personalità giuridica e strumentale a tutti i Comuni consorziati, ha uno statuto approvato dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti, che regola i rapporti interni. I rapporti tra i Comuni consorziati sono regolati da una convenzione che indica gli obblighi dei partecipanti, gli scopi, la durata e la quota di dotazione spettante a ciascuno dei Comuni contraenti. L'assemblea dei rappresentanti dei Comuni nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione che a sua volta nomina il Direttore; il consorzio si dà i propri regolamenti interni. Al Consorzio può partecipare anche la Provincia.

c) accordi di programmi: per la definizione di opere, di interventi o programmi di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, Comunità Montana e altri enti pubblici, possono essere promossi accordi di programmi per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento. Gli accordi sono approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di ciascuno degli enti partecipanti.

### **Art.56**

#### **Bilancio Pluriennale**

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 3 art. 54 L. 142/90 il Comune elabora il suo bilancio pluriennale.

2. Redatto in termini di sola competenza il bilancio pluriennale dà un quadro delle risorse complessive che il Comune prevede di utilizzare nel periodo di tempo al quale si riferisce e gli obiettivi che con le stesse risorse l'Ente si propone di raggiungere.

3. Proiettando l'attività dell'Ente su un arco di tempo più ampio di quello delimitato dal bilancio annuale, il bilancio pluriennale consente di dare una rappresentazione organica agli interventi che si susseguono negli anni e che costituiscono i successivi avanzamenti del programma di sviluppo della collettività.

4. La classificazione funzionale, che è base della redazione del bilancio pluriennale, individuando le risorse finanziarie e organizzative finalizzate al conseguimento di ciascun obiettivo programmato e tenendo conto del rapporto tra costi da sostenere e benefici conseguibili, consente una selezione razionale delle scelte e permette di evitare la polverizzazione degli interventi.

5. Il bilancio pluriennale del Comune ha la durata corrispondente a quella di solito triennale del bilancio pluriennale della Regione rappresentando lo strumento di raccordo e coordinamento tra l'attività operativa del Comune e il piano di sviluppo della Regione.

6. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente rielaborando le previsioni per un triennio consentendo una programmazione scorrevole, che di anno in anno si adegua e si proietta sull'arco rinnovato di un triennio.

### **Art.57**

#### **Leggi e disposizioni operative nel territorio**

1. Al fine di disporre di maggiori risorse finanziarie a svolgere una più ampia attività amministrativa che consenta di raggiungere livelli di vita vicini a quelli normalmente esistenti in centri maggiori e attuare quanto stabilito dall'articolo precedente, la Pubblica Amministrazione:

1) attraverso ricerche ed analisi individua le esigenze della collettività ordinandole secondo il grado d'urgenza e necessità;

2) attiva un apposito ufficio col compito di:

a) compilare la raccolta di tutte le leggi e disposizioni statali, regionali, comunitarie e di altri enti pubblici operative nel territorio del Comune;

b) individuare e portare a conoscenza del Sindaco le disposizioni più rispondenti alle necessità della collettività e alle caratteristiche del territorio;

c) su ordine del Sindaco inoltrare eseguire con sollecitudine le pratiche in modo da utilizzare con tempestività le disposizioni di cui al presente articolo;

d) informare i cittadini delle provvidenze legislative dando loro le necessarie indicazioni per l'impostazione delle pratiche e seguirle nel loro iter cosicché attraverso l'attività coordinata della Pubblica Amministrazione e dei cittadini stessi si raggiungano in modo più completo gli scopi sopraindicati

### **Art.58**

#### **Norme Transitorie e Finali**

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Contestualmente all'approvazione del presente Statuto il Consiglio Comunale approva il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva i Regolamenti previsti dallo Statuto, Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibile.

### **Art.59**

#### **Approvazione Statuto e sue modifiche**

1. Secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 4 della Legge 142/1990 il presente statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni, e lo statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.